



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



DIPARTIMENTO  
PER LO SPORT



COMUNE  
DI PADOVA

## REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80483

### CONTRATTO DI APPALTO

#### PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

#### MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE,

COMPONENTE 2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1  
"SPORT E INCLUSIONE SOCIALE" – CLUSTER 2 CUP  
J53I22000120006.

**OGGETTO: RIGENERAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SAN LAZZARO.**

**CIG: 9652026FD0.**

L'anno 2023 il giorno ventinove del mese di novembre presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60, Padova.

Avanti a me avv. Laura PAGLIA Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- ing. Matteo BANFI, nato a [REDACTED] il 30 novembre 1984, domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del

Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del Comune: 00644060287).

- Matteo PEDRON, nato a [REDACTED] il 4 maggio 1984, residente a [REDACTED], il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Procuratore Speciale dell'impresa I.Tec Srl Costruzioni Generali, giusta procura conferita mediante scrittura privata in data 21 giugno 2019 Rep. n. 142601 racc. n. 41094 Notaio dott. Nicola Maffei in San Martino di Lupari (PD), in atti, con sede a Villa del Conte (PD) in Via Marsara n. 4, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al numero 03893860282 e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: 03893860282), in appresso denominato Appaltatore, che ha, altresì, dichiarato di avvalersi, per la fase relativa alla progettazione esecutiva, della collaborazione dell'RTP formato dai seguenti progettisti:

- ing. Gianni BREDA, nato a [REDACTED] il 09/05/1966, codice fiscale [REDACTED] amministratore unico e legale rappresentante della W.E.I.'N Venice srl con sede a Venezia (VE) C.F. e P. IVA 04626680260, mandataria;

- ing. Andrea DORIA, nato a [REDACTED] il 09/08/1986, codice fiscale [REDACTED] mandante;

- ing. Massimo NEGRISOLO, nato a [REDACTED] l'8/03/1965, codice fiscale [REDACTED] mandante;

- ing. Aurelio BRUNELLO, nato a [REDACTED] il 10/02/1980, codice fiscale [REDACTED] mandante.

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono

di redigere il presente atto:

si premette

- che l'intervento in oggetto rientra nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 5, Componente 2.3, Misura 3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" e che risulta finanziato con Decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport del 05/08/2022 con il quale, in esito alla procedura di Avviso Pubblico di invito a manifestare interesse del 23 marzo 2022, si è determinato di stipulare l'accordo di concessione del finanziamento riconosciuto sulle risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e inclusione sociale" – CLUSTER 2;

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 35 in data 10/02/2023, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativo alla **"Rigenerazione del Palazzetto dello sport San Lazzaro"** predisposto dal RTP tra la società di ingegneria IPT Project Srl, mandataria, e il dott. Geologo F. Morbin, mandante, (incaricato con determinazione n. 2022/57/088 del Settore Lavori Pubblici), per un importo lavori di € 2.255.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza ed € 60.000,00 per la progettazione esecutiva, I.V.A. esclusa;

- che a seguito di procedura di gara (cfr. determinazione a contrattare n. 2023/57/0075), i lavori sono stati aggiudicati all'Appaltatore, per l'importo di € 1.864.075,00 (pari al ribasso del 13,50%) oltre a oneri della sicurezza di € 40.000,000, compenso per la progettazione esecutiva pari ad € 51.900.00 e IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. 2023/57/0166 e

determinazione n. 2023/86/0592 del 30/10/2023 che dichiara efficace l'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D.Lgs 231/2007);

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

- che l'Appaltatore è inserito nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta White List di cui all'art. 53 della L. n. 190/12 e DPCM 18/04/2013);

- che l'Appaltatore ha effettuato la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;

- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

- che con comunicazione trasmessa tramite pec, acquisita al nostro prot. al n. 521250 del 16/11/2023, l'Appaltatore informava questa Stazione Appaltante del recesso dell'ing. Andrea Doria, mandante, dalla compagine del RTP;

- che in seguito alla variazione della composizione del RTP rimangono comunque soddisfatti i requisiti in ordine alla capacità tecnica e professionale previsti dal disciplinare di gara;

- che ai sensi dell'art. 226 D.lgs. 36/2023, al presente contratto si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 50/16, stante che il bando di gara è stato pubblicato prima della data (1.7.2023) in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al citato D.lgs. 36/2023, ha acquisito efficacia;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

**- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.**

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il capitolato generale d'appalto di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145/2000 (per le parti espressamente richiamate), che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;
- le polizze di garanzia;
- il capitolato speciale d'appalto norme tecniche;
- il capitolato speciale d'appalto impianti elettrici;
- il capitolato speciale d'appalto impianti termotecnici;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- il computo metrico estimativo;
- le relazioni di progetto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- il piano di sicurezza e di coordinamento, redatto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- il cronoprogramma;
- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.lgs n. 81/2008;
- l'offerta tecnica dell'impresa.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto

contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

**- ARTICOLO 2 – Affidamento, corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione lavori.**

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto dei lavori, comprensivo della progettazione esecutiva, di cui all'oggetto, per un importo di € 1.864.075,00 (lavori), di € 40.000,00 (oneri per la sicurezza), di € 51.900,00 per progettazione esecutiva per un totale di **€ 1.955.975,00**, oltre a I.V.A., come risultante dall'offerta presentata in sede di gara, alle condizioni tutte di cui al progetto in premessa specificato e al parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del CONI n. 10/2023, prot. n. 16 del 18/01/2023.

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo e a misura.

Gli importi per ogni lavorazione riconducibile alle categorie omogenee desunti dal computo metrico estimativo sono i seguenti, con l'indicazione, per la parte dei lavori contabilizzati a corpo, dell'aliquota percentuale - al netto degli oneri della sicurezza - riferita all'ammontare complessivo dell'intervento:

Categoria OG1: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 989.123,22,

Oneri della sicurezza € 21.224,97,

Aliquota percentuale 0,073;

Categoria OS13: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 259.843,12,

Oneri della sicurezza € 5.575,81;

Categoria OS21: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 262.959,67,

Oneri della sicurezza € 5.642,68,

Aliquota percentuale 0,736;

Categoria OS28: Importo al netto degli oneri della sicurezza 229.225,00,

Oneri della sicurezza € 4.918,79;

Categoria OS30: Importo al netto degli oneri della sicurezza € 122.923,99,

Oneri della sicurezza € 2.637,75.

**- ARTICOLO 3 - Casi di non accoglimento istanza di recesso dell'appaltatore.**

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

**- ARTICOLO 4 - Tempo utile e penali.**

In ottemperanza dell'art. 24, c. 3, DPR 207/2010 l'appaltatore dichiara che:

- la sede di redazione del progetto esecutivo è la seguente: c/o W.E.I.'N Venice Srl – Via Cà Marcello 9 – 30127 Mestre (VE);
- le modalità di controllo, da parte del Responsabile del procedimento, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo, anche ai fini di accertare l'unità progettuale, sono le seguenti: condivisione del modello BIM LOD 300 sviluppato dal gruppo di progettazione.

I tempi della progettazione esecutiva sono i seguenti: **90** giorni naturali e consecutivi dall'apposito ordine di servizio con cui il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ne dispone l'inizio.

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, nel rispetto del programma

predisposto dall'Appaltatore è fissato in - **360** - giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare i lavori, salvo i casi previsti dall'art. 1460 del cc..

La penale di ritardo per l'ultimazione dei lavori è fissata nella percentuale dell'1 per mille dell'ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si dovessero sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori.

Il responsabile del procedimento potrà concedere eventuali proroghe, purché richieste con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini contrattualmente previsti, tenuto conto di quanto indicato nell'art. 107, c. 5 D.lgs n. 50/2016, qualora l'esecutore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati.

Nel caso di sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 il risarcimento all'Appaltatore sarà quantificato sulla scorta dei criteri di cui all'art. 10 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018.

**- ARTICOLO 4 – BIS Obblighi previsti per gli appalti finanziati con PNRR e/o PNC e relative penali.**

***- Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione***

***di genere:*** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni

ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

**- Se l'operatore economico impiega un numero pari o superiore 15 dipendenti Legge 68/99 disabili:** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

**- In caso di necessità di assumere 3 o più unità di personale per l'esecuzione del contratto:** L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

**Penali:** Ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni

giorno di ritardo fino ad un massimo del 20 per cento di detto ammontare per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito, è riconosciuto all'appaltatore, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e sempre che tale documento certifichi che l'esecuzione dei lavori è conforme alle obbligazioni assunte, un premio di accelerazione, in misura pari, per ogni giorno di anticipo, all'1 per mille dell'importo netto contrattuale; il premio di accelerazione non spetta nel caso in cui il termine di cui sopra non venga per qualsiasi ragione (ivi comprese sospensioni e proroghe per qualsivoglia ragione disposte) rispettato.

- L'Appaltatore, si impegna a predisporre apposita relazione al termine dei lavori attestante il rispetto degli obblighi specifici del PNRR, con particolare riferimento al principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché al principio del contributo dell'intervento all'obiettivo climatico. Tale relazione dovrà essere resa e firmata dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR o dal PNC, l'Appaltatore sarà chiamato a risarcire la Stazione Appaltante per i danni cagionati a quest'ultima a causa di inadempienze

dell'Appaltatore medesimo nell'esecuzione del Contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) fatti imputabili all'Appaltatore che conducono alla perdita sopravvenuta del finanziamento, ovvero la mancata presentazione della documentazione o l'irregolarità della documentazione presentata alla stazione appaltante, che determinino la perdita del finanziamento;
- b) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale;
- c) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, per fatti imputabili all'Appaltatore, che comportino la perdita del finanziamento;
- d) mancata realizzazione, anche parziale, per fatti imputabili all'Appaltatore, dell'Intervento che non consenta il raggiungimento dei target stabiliti dai decreti ministeriali di finanziamento e che, conseguentemente, determinino la revoca del finanziamento.

**- ARTICOLO 5 - Ulteriori oneri a carico dell'Appaltatore.**

- Attenersi, nell'esecuzione dell'appalto, alle norme specifiche in materia di PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dalle ulteriori specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.

- Far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di

condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al R.U.P. il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle norme antinfortunistiche.
- Permettere, su ordine della D.L., l'esecuzione di lavori affidati ad altre Imprese, concedendo nell'area di cantiere il deposito del materiale e delle attrezzature di dette Imprese.
- Consegnare gli oggetti e opere di valore, diversi da quelle di cui all'art. 35 del C.G.A., che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori.
- Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione scritta della D.L..
- Garantire la presenza continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere, di gradimento della D.L. Il Direttore Tecnico di cantiere curerà personalmente che l'esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni del presente contratto e a ogni ordine della D.L..
- Assumere a proprio carico gli oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per strade di servizio, per l'accesso ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L., per cave e per quanto necessario

all'esecuzione dei lavori; sarà pure completamente a carico dell'Appaltatore il canone unico patrimoniale (Cup) per l'occupazione temporanea del suolo pubblico qualora l'occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori.

- Provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio.

- Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi necessari allo svolgimento della attività di cantiere a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari.

- Curare, senza alcun onere per l'Amministrazione, la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta con riferimento alle attività di cantiere.

- Redigere e fornire gli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.

- Durante la fase realizzativa di cantiere la ditta Appaltatrice è tenuta al rispetto della disciplina vigente in materia di gestione dei rifiuti prodotti durante le fasi di scavo e demolizione.

- Prima dell'effettivo inizio delle attività di scavo e demolizione, l'Appaltatore è tenuto alla redazione del Piano di gestione dei rifiuti di cantiere comprendente le modalità di esecuzione delle demolizioni e del successivo stoccaggio dei materiali per favorirne il trattamento e il recupero, le tipologie di rifiuti con i relativi codici CER, le quantità stimate di rifiuti prodotti, le indicazioni degli impianti dove verranno inviati i rifiuti per lo smaltimento o il riutilizzo e infine, l'analisi delle criticità e dei rischi per

l'ambiente. La redazione del Piano di gestione dei rifiuti dovrà essere stilata in ottemperanza a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia e in particolare ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della D.C.R. n. 30 del 29/04/2015.

- In caso di produzione di materiale da terre e rocce di scavo il produttore, l'appaltatore o il subappaltatore in caso di subappalto, è tenuto alla gestione del materiale di risulta secondo la normativa vigente ed è tenuto altresì all'invio ad ARPAV e ai Comuni del sito di produzione e dei luoghi di riutilizzo della dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare ai sensi del D.P.R. 120/2017.

- Prima dell'inizio di eventuali opere di demolizione l'Appaltatore è tenuto alla redazione del Piano di disassemblaggio e la demolizione selettiva nel rispetto di quanto previsto dai CAM, approvati con D.M. n. 256 del 23/06/2022.

- L'Appaltatore è tenuto, inoltre, alla redazione del Piano ambientale di cantierizzazione PAC con l'obiettivo di individuare e valutare gli aspetti significativi legati all'attività di cantiere e di definire le misure di mitigazione e le procedure operative per contenere gli impatti ambientali.

- Durante la fase realizzativa, non potranno essere introdotti nel cantiere materiali e/o sostanze pericolose di cui al Regolamento CE n. 1907/2006 REACH e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto a fornire schede tecniche dei materiali e delle sostanze impiegate.

- Ad opera finita, l'appaltatore dovrà redigere una relazione finale sull'effettivo utilizzo dei materiali prodotti da scavi e demolizioni e sulla loro effettiva destinazione; in tale relazione si dovrà dimostrare che almeno il 70%, in termini di peso, dei rifiuti non pericolosi derivanti dai lavori di

costruzione e demolizione durante il cantiere, è preparato per il riutilizzo, il riciclaggio o altri tipi di recupero di materiale, conformemente a quanto stabilito dalle normative vigenti in materia.

- L'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle prescrizioni delle normative vigenti in materia di gestione dei rifiuti, incidenza ambientale e CAM (in particolare ai criteri di cui al Paragrafo 2.6 Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere approvati con D.M. n. 256 del 23/06/2022) anche per quanto non specificamente indicato nel presente contratto.

**- ARTICOLO 6 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro.**

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento.

Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione del Veneto. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono

obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa

dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

**- ARTICOLO 7 - Misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Al fine di rendere effettivo il controllo delle maestranze impegnate nel cantiere, è obbligo dell'Appaltatore, con il controllo della D.L. e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, tenere sempre in cantiere copia semplice del libro unico del lavoro e un registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere. In tale registro verranno annotati (prima del suo effettivo impiego presso il cantiere) il nominativo di ogni lavoratore, la ditta di appartenenza, la posizione INPS, INAIL, Cassa Edile, la presenza all'inizio di ogni giornata lavorativa e il numero delle ore di lavoro al termine della stessa giornata. Per i cantieri con una media di n. 10 o più operai per giorno, si adotta per la registrazione idoneo timbra cartellino. È obbligo dell'Appaltatore dotare ogni lavoratore

suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo, prima del suo impiego in cantiere, di un tesserino personale con foto e l'indicazione di nome e cognome, ditta di appartenenza e posizione INPS, INAIL e Cassa Edile. I lavoratori sono tenuti a esporre il suddetto tesserino. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verificherà con opportune azioni di coordinamento e controllo l'applicazione della presente disposizione. Relativamente al personale non suo dipendente, l'Appaltatore si impegna a realizzare il suddetto tesserino a propria cura e spese ovvero a inserire l'obbligo della sua realizzazione tra le norme del proprio rapporto contrattuale con la ditta autorizzata alla presenza in cantiere, restando responsabile comunque dell'adempimento di tale obbligo. Resta inteso che quanto sopra riguarda tutto il personale presente in cantiere e quindi anche il personale impiegato in applicazione di istituti che non prevedono la preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante, quali i noli a caldo e la fornitura con posa in opera, se non qualificabili come subappalto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/16. Il personale trovato sprovvisto del suddetto tesserino verrà immediatamente allontanato dal cantiere. Tale evenienza concreteggerà inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore e comporterà l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 (mille) euro per ciascun lavoratore allontanato, fatte salve misure più gravi, compresa la risoluzione del contratto per inadempimento, che la stazione appaltante riterrà eventualmente di adottare in presenza di ripetute violazioni dell'obbligo in questione e degli altri obblighi di cui al presente articolo.

L'Appaltatore deve tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i

piani di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, con il controllo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, registra e mantiene aggiornato il libretto della formazione effettuata per ogni lavoratore suo dipendente o dipendente di ditta in subappalto o lavoratore autonomo riguardo al cantiere, al piano di sicurezza e coordinamento in cantiere, ai piani operativi di sicurezza e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni. Per la formazione e informazione si favorirà l'utilizzo degli enti accreditati (Comitato Paritetico Territoriale, Scuola Edile, Università, Ordini e Collegi Professionali, Enti di Formazione di emanazione delle organizzazioni artigiane ecc.).

L'Appaltatore si impegna a operare fattivamente, senza onere per l'Amministrazione, al fine dell'ottenimento dei seguenti risultati:

- nel caso in cui i lavoratori siano in trasferta per una distanza maggiore a km. 90, siano messi a disposizione dei lavoratori stessi idonei alloggi per il pernottamento in loco;
- nel caso in cui l'organizzazione del cantiere non preveda l'installazione di idoneo locale mensa sia realizzata la fornitura di pasto caldo in trattoria/self-service per tutte le maestranze (comprese quindi quelle di tutti gli altri datori di lavoro operativi nel cantiere) impegnate nella realizzazione dell'opera.

**ARTICOLO 8 – Forza maggiore e/o caso fortuito.**

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

**- ARTICOLO 9 – Subappalto.**

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'appaltatore ha indicato l'intenzione di voler subappaltare le seguenti categorie o lavorazioni, nel rispetto del limite massimo di subappaltabilità previsto dalla normativa vigente:

- gli impianti elettrici rientranti nell'ambito della categoria prevalente, ad impresa in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera a), D.M. 37/2008;
- gli impianti idraulici e idrico-sanitari rientranti nell'ambito della categoria prevalente, ad impresa in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettera d), D.M. 37/2008;
- le opere di cui alla categoria prevalente OG1, diverse dalle opere impiantistiche sopra indicate facenti parte della categoria prevalente;
- le opere di cui alla categoria scorporabile OS13;
- le opere di cui alla categoria scorporabile OS21;
- le opere di cui alla categoria scorporabile OS28 ad impresa in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 1, c. 2, lettere c), e), D.M. 37/2008;
- le prestazioni in appalto rientranti nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, L. 190/12, ad operatore economico iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Ai sensi dell'art.105, comma 13, lettera a) del D.lgs n. 50/2016 i pagamenti

delle prestazioni eseguite in subappalto a micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, c. 1 lett. aa) D.lgs n. 50/2016) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "*proposta motivata di pagamento*", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.

Al di fuori dei casi di pagamento diretto ai subappaltatori da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a

tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "*Do No Significant Harm*" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 256 del 23/06/2022, emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

**- ARTICOLO 10 - Pagamenti in acconto e a saldo.**

In adempimento al disposto di cui all'art. 59, c.1-quater, D.lgs 50/16, il compenso relativo alla progettazione esecutiva (compreso quello per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) sarà corrisposto direttamente al RTP dopo l'approvazione del progetto da parte dell'Amministrazione e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri ecc. da parte di altri Enti, successivamente all'accertamento da parte del R.U.P., della prestazione effettuata in termini

di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione del progetto, tale approvazione non sia ancora intervenuta per cause non imputabili all'Affidatario, questi ha diritto al pagamento dell'onorario maturato.

Il termine per il pagamento del corrispettivo è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.

I pagamenti in acconto, relativi all'esecuzione dei lavori, saranno effettuati ogni qual volta il credito dell'appaltatore raggiunga la percentuale del 15% rispetto all'importo contrattuale. In tale ipotesi il Direttore Lavori emetterà lo stato di avanzamento lavori (SAL) entro 10 giorni dalla maturazione del diritto al pagamento.

Gli oneri della sicurezza evidenziati all'art. 2, saranno contabilizzati e corrisposti in occasione della liquidazione dei singoli acconti, in relazione all'effettiva spesa sostenuta.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% sul valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Redatto il verbale di ultimazione dei lavori, la D.L. provvederà a rilasciare l'ultima rata di acconto, qualunque sia il suo ammontare.

I pagamenti in acconto e a saldo sono subordinati all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. In caso di irregolarità contributiva, si applica quanto previsto al precedente art. 6.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni SAL e comunque entro

un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi a norma dell'articolo 113-bis D.lgs. 50/16.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti è fissato in trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL.

Il certificato di pagamento della rata di saldo è rilasciato all'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi.

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria è fissato in trenta giorni dall'esito positivo del collaudo/regolare esecuzione.

Qualora non sia stata presentata preventivamente dall'Appaltatore la garanzia di cui all'art. 103, c. 6 del D.lgs n. 50/2016 il termine di 30 giorni per l'emissione del pagamento relativo al saldo decorre dalla presentazione della stessa.

In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente. La misura del saggio di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile. Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale durante l'esecuzione dei lavori e in sede di collaudo vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni

che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

Essendo l'opera finanziata con fondi PNRR che richiedono particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore, in quanto tale ritardo è da intendersi rientrante tra le cause non imputabili alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 3, D.lgs. 9/10/2002, n. 231.

**- ARTICOLO 11 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato i seguenti conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

- IT45N 02008 62520 0000 3005 1401 presso la banca Unicredit SpA, filiale di Cittadella (PD);
- IT95B 01030 63060 0000 6112 0753 presso la Banca MPS, filiale di San Giorgio in Bosco (PD);
- IT48H 03069 63103 1000 0000 0876 presso la Banca Intesa filiale di Villa del Conte (PD).

I soggetti delegati ad operare su tali conti sono i Signori:

- Flavio Pedron, nato a [REDACTED] il 04/02/1953 codice fiscale [REDACTED]

- Lucia Paola Cogato, nata a [REDACTED] il 19/11/1952, codice fiscale [REDACTED]

- Dario Pedron, nato a [REDACTED] il 09/07/1979, codice fiscale [REDACTED]

- Matteo Pedron, nato a [REDACTED] il 04/05/1984, codice fiscale [REDACTED]

- Ermanno Pedron, nato a [REDACTED] il 02/08/1985, codice fiscale [REDACTED]

I progettisti hanno indicato i seguenti conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:

- IT57N0708461620000000935023 presso la Banca della Marca sede di Conegliano centro (TV).

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Sig. Gianni Breda, nato a [REDACTED] il 09/06/1966 codice fiscale [REDACTED]

- IT71L0845289540000000035275 presso Banca Annia – Credito Cooperativo di Cartura – filiale di Arre (PD).

Il soggetto delegato ad operare su tale conto è il Sig. Aurelio Brunello, nato a [REDACTED] il 10/02/1980 codice fiscale [REDACTED]

- IT12F0845262540000000043619 presso la Banca Annia - filiale di Conselve (PD).

I soggetti delegati a operare su tale conto sono:

- Massimo Negrisola, nato a [REDACTED] l'8/03/1965 codice fiscale [REDACTED]
- Marilena Zanovello, nata a [REDACTED] il 09/11/1965 codice fiscale [REDACTED]

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c.5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 9652026FD0 e il CUP (codice unico di progetto) è H93I22000150006.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è 1KL36J.

**- ARTICOLO 12 – Revisione dei prezzi e compensazioni.**

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 29 D.L. 27/01/2022, n. 4.

**- ARTICOLO 13 – Gestione delle riserve.**

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

**- ARTICOLO 14 – Collaudo.**

Le opere saranno assoggettate a collaudo.

Ai sensi dell'art. 12 del D. del MIT n. 49 del 7 marzo 2018 il termine perentorio è fissato in non oltre 60 giorni.

Le operazioni necessarie al collaudo sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

Sino alla consegna delle opere la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della D.L.. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L., previa fissazione di un termine da comunicarsi all'indirizzo di posta elettronica certificata, dichiarata in sede di offerta, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'appaltatore stesso.

**- ARTICOLO 15 – Garanzia definitiva.**

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 105.622,65 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. DE0632130 della Atradius Crédito y Cautión S.A. de Seguros y Reaseguros, nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

**- ARTICOLO 16 - Obblighi assicurativi.**

L'Appaltatore si impegna trasmettere all'Amministrazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, la polizza di assicurazione prevista dall'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, prodotta secondo lo schema tipo previsto dal decreto 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La suddetta polizza, dovrà garantire le seguenti prestazioni:

- danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,

verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per una somma assicurata di € 3.155.975,00 suddivisa nelle seguenti partite (art. 1, schema tipo 2.3, D.M. 193/2022):

- opere pari a € 1.955.975,00 - importo dei lavori da eseguire;
- valore delle opere e degli impianti preesistenti (tenuto conto del tipo di intervento che viene realizzato) pari a € 1.000.000,00;
- costi di demolizione e di sgombero pari a € 200.000,00;
- assicurerà, altresì, la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale pari a € 500.000,00.
- dovrà garantire la copertura assicurativa per difformità e vizi dell'opera per un totale di anni 4 (due anni in più rispetto ai due anni di garanzia obbligatoria ex art. 1667 C.C.), come offerto in sede di gara.

La polizza dovrà coprire anche i seguenti rischi:

- danni da vibrazione;
- danni da rimozione, franamento, cedimento del terreno di basi d'appoggio o sostegni;
- danni a cavi e condutture sotterranee;
- caduta mezzi di sollevamento.

**- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto**

**con nota prot. 456129 del 5.10.2022.**

1) L'appaltatore ha l'obbligo, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'elenco sotto riportato, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

**ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"**

- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  - noli a freddo di macchinari;
  - fornitura di ferro lavorato;
  - noli a caldo;
  - autotrasporti per conto di terzi;
  - guardiania dei cantieri;
  - servizi funerari e cimiteriali;
  - ristorazione, gestione delle mense e catering;
  - servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
- 2) Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura

del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 159/2011.

#### DATI CONTENUTI NEL "RAPPORTO DI CANTIERE"

a. Il c.d. "rapporto di cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

b. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai

cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificcherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.

5) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

6) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

8) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

9) L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..

10) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

11) Nei casi di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

**- ARTICOLO 18 - Controversie.**

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione dei lavori, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale

contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1460 del cc., pertanto ritenuta illegittima.

L'appaltatore si impegna a non formulare riserve non oggettivamente giustificate e a quantificarle in modo corretto.

Resta convenuto che le spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per la valutazione delle riserve saranno poste a carico dell'appaltatore per gli importi relativi alle riserve non riconosciute in sede di conclusione del contenzioso.

**- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.**

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese di pubblicazione e post informazione, sono poste a carico dell'Appaltatore, che ha già provveduto ai relativi versamenti.

Si richiede la registrazione a imposta fissa essendo l'importo dei lavori soggetto a I.V.A..

L'imposta di bollo del presente contratto e dei richiamati è assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione del Dipartimento delle Entrate – Sezione staccata di Padova n. 32742/96/2T del 6/12/1996.

**- ARTICOLO 20 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali.**

**Titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: [risorseumane@comune.padova.it](mailto:risorseumane@comune.padova.it);  
pec: [protocollo.generale@pec.comune.padova.it](mailto:protocollo.generale@pec.comune.padova.it).

**Responsabile della protezione dei dati**

Il responsabile della protezione dei dati è LEGANT S.T.A.R.L., con sede in Via Jacob n. 15, cap. 38068; Rovereto (TN), pec: [dpo@comune.padova.it](mailto:dpo@comune.padova.it).

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Il Titolare tratta i dati personali identificativi a lui comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

**Eventuali destinatari.**

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

**Periodo di conservazione dei dati.**

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

**Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata**

**comunicazione.**

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

**Diritti dell'interessato.**

In qualità di interessato, all'Appaltatore sono garantiti i diritti di accesso e rettifica di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, nonché il diritto di reclamo all'Autorità garante. Qualora l'Appaltatore volesse esercitare tali diritti o semplicemente richiedere maggiori informazioni rispetto ad essi, è invitato a prendere contatto con il titolare del trattamento ai riferimenti sopra indicati.

Le parti mi dispensano dalla lettura dei richiamati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. 37 facciate scritte per intero e quanto di questa trentottesima ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.